

(N. 814)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro *ad interim* della Marina mercantile**

(CORBELLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1950

Adeguamento della misura delle indennità annue dovute, in aggiunta al trattamento di quiescenza, ad alcune categorie di ufficiali nella riserva, in ausiliaria o a riposo.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, è stata decuplicata, a decorrere dal 1° aprile 1948, la misura dell'indennità annua lorda spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza all'atto del collocamento nella riserva o in ausiliaria, in base, rispettivamente, all'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, all'articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e all'articolo 1 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457.

Nel citato articolo 7 non si è fatto, peraltro, cenno delle consimili indennità previste per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina (tra i quali sono compresi alcuni ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto), dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e della giustizia militare nella riserva, in ausiliaria o a riposo, sempre in aggiunta al trattamento di quiescenza, da disposizioni legislative precedenti a quelle sopraelencate.

Si tratta, in particolare, delle indennità di cui alle seguenti norme:

articolo 8 testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380.

Della indennità prevista da detto articolo son rimasti in godimento gli ufficiali della Giustizia militare collocati a riposo ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente il riordinamento della Giustizia militare;

articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, contenente provvedimenti economici a favore degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e delle altre Forze armate dello Stato;

articolo 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, concernente il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, ammiragli e gradi corrispondenti collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo;

articolo 7 del regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406; concernente il trattamento da usare agli ufficiali generali ed ai colonnelli dell'Aeronautica collocati in posizione di ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo;

articolo 9 della legge 4 aprile 1935, n. 493, concernente l'istituzione, in via provvisoria, della posizione di congedo speciale per gli ufficiali dell'Aeronautica;

articolo 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, contenente disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Marina;

articolo 72 della legge 16 giugno 1935, numero 1026, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.

Come accennato, tali indennità sono simili a quelle previste dalle disposizioni richiamate dall'articolo 7 del decreto legislativo numero 814, essendo corrisposte anch'esse ad ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo allo scopo di integrarne il trattamento di quiescenza; identica ne era anche la misura, salvo che per quelle di cui all'articolo 10 del regio decreto n. 2316 e all'articolo 4 del regio decreto-legge n. 206, stabilite in misura inferiore.

Conseguentemente, poichè nulla giustificherebbe il permanere della differenziazione che è venuta a crearsi, necessita adeguare la misura delle indennità in parola così come è stato fatto per le altre analoghe con il più volte citato decreto legislativo 814.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si provvede (articolo 1) a decuplicare la misura delle menzionate indennità.

La decorrenza dell'aumento è stata stabilita al 1° aprile 1948, onde farla coincidere, per ovvi motivi di parità di trattamento, con la data dalla quale ha avuto effetto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 814.

L'articolo 2 del disegno di legge soddisfa a quanto richiesto dall'articolo 81 della Costituzione nei riguardi della maggiore spesa, la quale, peraltro, ammonta, fino a tutto l'esercizio 1949-50, a soli lire 27 milioni complessivi.

In merito al provvedimento è stato sentito il parere dei Consigli superiori di Marina e di Aeronautica.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

A partire dal 1° aprile 1948, sono decuplicate le misure delle speciali indennità annue corrisposte, in aggiunta al trattamento di quiescenza, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza nella riserva o in ausiliaria, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1135, dell'articolo 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, dell'articolo 7 del regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1986, dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1935, n. 493, dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e dell'articolo 72 della legge 16 giugno 1935, n. 1026.

A partire dalla stessa data è decuplicata altresì la misura della speciale indennità annua di cui all'articolo 8 del testo unico approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, della quale usufruiscono gli ufficiali della Giustizia militare collocati a riposo ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

## Art. 2.

Agli effetti di cui all'articolo 81 - quarto comma - della Costituzione, alla copertura dell'onere di lire 27 milioni derivante dall'articolo 1 della presente legge sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.